



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DEL FARMACO E DELLA SALUTE



Il Direttore
Prof. ROSARIO PIGNATELLO

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

(BIENNIO 2023-2025)

*In ottemperanza al Titolo III, Capo C del Regolamento elettorale dell'Università di Catania e all'invito del Rettore
prot. 71559 del 12.01.2024.*

IL DIRETTORE

*avvisa che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta degli Studenti
in Ateneo (BIENNIO 2023-2025), secondo le modalità stabilite dall'art. 33, Titolo III, Capo C del sopracitato
Regolamento.*

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 25 GENNAIO 2024, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 presso l'Aula didattica al piano terra del DSFS (in via Valdisavoia, 5, Catania). L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo verrà pubblicato almeno 10 gg. prima delle elezioni all'albo telematico di Ateneo.

Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto, si riporta qui di seguito l'art. 33, capo C del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Catania, 18 gennaio 2024

Il Direttore del DSFS
Prof. Rosario Pignatello

OMISSIS

TITOLO III

Capo C - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti.

Articolo 33 bis — Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nel rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 ter — Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in carica nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale, sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento o dal presidente della struttura didattica speciale, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. E' compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di indizione delle votazioni.
4. L'assemblea sarà presieduta dallo studente rappresentante nel consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale più anziano per anno di iscrizione e, a parità di anno di iscrizione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge il rappresentante degli studenti del rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto colui che, nell'ambito della predetta graduatoria, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di iscrizione al corso di studio di appartenenza; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere il verbale contenente l'esito della votazione al direttore di dipartimento o al presidente della struttura didattica speciale, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore di dipartimento o del presidente della struttura didattica speciale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni e durano in carica un biennio, subordinatamente alla durata del mandato di rappresentante nei consigli di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 quater — Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

OMISSIS